COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

45.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGGI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 454

Disegno e proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei (3684);

ZAPPA: Estensione agli operai dipendenti dalle Aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (2181);

BATTISTELLA ed altri: Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia (2263);

PAG.

Senatori CATELLANI, CIPELLINI e MANNOCCI: Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3042) 454

PRESIDENTE 454, 455, 456, 457, 461

BORRA 456, 458

DELLA BRIOTTA . . . 456, 457, 459, 460, 461

GRAMEGNA 455, 459

MANCINI VINCENZO 457

NUCCI 460

POCHETTI 458, 459, 460

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 456, 457, 459 460, 461

ZAFFANELLA, *Relatore* . 455, 456, 457, 458, 459

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e dalle aziende elettriche private (*Approvato dal Senato*) (3573) . 461

PRESIDENTE 461, 464

PAG.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* . . 461, 462, 465
BORRA 465
GRAMEGNA 465
NUCCI 465
SULOTTO 462, 464, 465

Disegno e proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179 (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3595);

QUARANTA: Norma integrativa della legge 4 marzo 1958, n. 179, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti (1252) . . . 465

PRESIDENTE 465, 466
MANCINI VINCENZO, *Relatore* 465
PISICCHIO 466
RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 466
SULOTTO 466

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (2961) . 469

PRESIDENTE 469, 471, 473, 474, 475, 477, 478, 480, 483
BIANCHI FORTUNATO 483
MANCINI VINCENZO 480
PISICCHIO, *Relatore* 469, 473, 475, 478, 482, 483
POCHETTI 470, 483
RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 469, 473, 474, 475, 477, 478, 482, 483
SULOTTO 480

Votazione segreta:

PRESIDENTE 484

La seduta comincia alle 17,15.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Della Briotta sostituisce l'onorevole Mosca.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei (3684); e delle proposte di legge Zappa: Estensione agli operai dipendenti dalle Aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (2181); Battistella ed altri: Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia (2263); Senatori Catellani, Cipellini e Minnocci: Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (3042).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei »; e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Zappa: « Estensione agli operai dipendenti dalle Aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 »; dei deputati Battistella, Corghi, Terraroli, Bardelli e Rossinovich: « Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia »; e dei senatori Catellani, Cipellini e Minnocci: « Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

Comunico ai colleghi che su questi provvedimenti ha espresso parere favorevole la Commissione bilancio, mentre, poiché la Commissione industria non ha potuto esprimere il parere nei termini regolamentari, il suo Presidente, onorevole Servadei, ha inviato la seguente lettera liberatoria:

« Le comunico che nulla osta, da parte della XII Commissione industria, commercio ed artigianato, all'ulteriore *iter* del disegno di

legge n. 3684, concernente " Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei " e delle proposte di legge nn. 3042, 2181 é 2263 ad esso abbinate ».

Prego l'onorevole Zaffanella di svolgere la relazione.

ZAFFANELLA, *Relatore*. Come è noto, con decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788, è stata istituita, nella legislazione del lavoro, la Cassa integrazione guadagni a favore di quei lavoratori dell'industria che vengano sospesi dalle loro mansioni per ragioni attinenti all'attività produttiva dell'azienda presso la quale prestino la loro opera. Tali disposizioni, però, sino all'entrata in vigore della legge 3 febbraio 1963, n. 77, non contemplavano i casi in cui le aziende fossero costrette a sospendere l'attività a causa delle avverse condizioni atmosferiche: con grave danno, in particolar modo, degli addetti al settore edilizio ed a settori affini. La legge n. 77 è andata incontro alle esigenze di questa importante categoria di lavoratori, attribuendo loro la possibilità di usufruire, in periodi di chiusura dei cantieri imputabili a contingenze stagionali, di una integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione (anziché ai due terzi) e di un maggior numero di ore di lavoro integrabili, cioè ad un numero di ore non lavorate, compreso tra zero e quaranta ore (anziché tra ventiquattro e quaranta).

Senonché, tali disposizioni di legge non hanno preso in considerazione gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, la cui attività è ugualmente influenzata dalle condizioni metereologiche.

Da qui è scaturita una serie di iniziative legislative: desidero in particolar modo ricordare la proposta di legge dei senatori Catellani, Cipellini e Minnocci, approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 gennaio 1971, ed oggi sottoposta alla nostra attenzione. Essa risulta abbinata, nell'odierno ordine del giorno, ad altre proposte di legge di iniziativa parlamentare e ad un disegno di legge elaborato dal Governo in parte sotto la spinta delle organizzazioni sindacali, le quali intendevano apportare dei miglioramenti alla proposta di legge approvata dalla Commissione lavoro del Senato.

Il testo governativo consta di sei articoli: il primo specifica – meglio di quanto non avvenisse nella proposta di legge n. 3042 – le categorie di lavoratori dipendenti che potranno usufruire della estensione delle norme contenute nella legge del 1963. L'articolo 2 prevede che al pagamento delle prestazioni si provveda con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dell'uno per cento della retribuzione lorda, corrisposta agli operai indicati dall'articolo 1, soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. L'articolo 3, invece, stabilisce che venga istituita una contabilità separata per le operazioni inerenti all'applicazione del testo legislativo, mentre l'articolo successivo prevede che in base a questa contabilità sia possibile, con decreto del Presidente della Repubblica, apportare delle variazioni alla misura dei contributi che i datori di lavoro sono tenuti a versare, in relazione a nuove esigenze che possano manifestarsi in seguito alla concreta applicazione del disegno di legge. L'articolo 5 dispone che alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, in sostituzione dei rappresentanti dell'edilizia, siano chiamati a partecipare due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori delle categorie interessate. Infine, l'ultimo articolo del testo governativo detta norme circa la sua entrata in vigore.

Il relatore, a conclusione della sua esposizione, intende richiamare l'attenzione della Commissione sulla esigenza che il disegno di legge, migliorativo ed estensivo della proposta approvata dalla Commissione lavoro del Senato, sia approvato nel più breve tempo possibile. L'attesa degli 85 mila lavoratori del settore infatti è notevole e nelle ultime settimane le pressioni in questo senso sono sensibilmente aumentate, anche perché siamo alla vigilia di una stagione particolarmente difficile, che i lavoratori del settore hanno il diritto di affrontare senza eccessive preoccupazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GRAMEGNA. Noi comunisti abbiamo a più riprese sollecitato l'esame in sede legislativa del provvedimento pervenutoci dal Senato, tenuto conto anche del fatto che esso, in quella sede, è stato approvato all'unanimità in data 28 gennaio 1971. Su questo testo si è avuta una prima discussione – presso la nostra Commissione, in sede referente, il 12 maggio 1971 – conclusasi con il rinvio dell'esame del provvedimento, la Commissione avendo deciso di

procedere ad un esame abbinato dei vari testi di leggi presentati sull'argomento.

Dal 12 maggio ad oggi sono passati diversi mesi e il ritardo con il quale il provvedimento viene presentato alla nostra Commissione non può non essere deplorato.

Per quanto riguarda il disegno di legge, in particolare dobbiamo chiedere un chiarimento: all'articolo 1 si parla di « operai dipendenti da aziende industriali » senza altre specificazioni. Orbene, che cosa si intende per « operai dipendenti da aziende industriali » ? Si comprendono, tra di essi, anche gli operai dipendenti da aziende artigiane ? Se così fosse, noi non avremmo obiezioni da porre, poiché tali aziende incontrano difficoltà anche maggiori di quelle industriali. Ma se il Governo ritiene che si debba interpretare letteralmente la norma, riferendosi pertanto soltanto ai dipendenti delle aziende strettamente industriali, noi non saremmo favorevoli a tale impostazione.

DELLA BRIOTTA. Il provvedimento al nostro esame non può essere definito che riparatore, poiché si pone in direzione dell'estensione della vigente legislazione in materia di integrazione salariale per le categorie che, a causa di avverse condizioni climatiche, sono costrette a subire delle interruzioni nel loro lavoro. Certamente, sarebbe stato più opportuno se esso fosse stato varato in precedenza, sulla base di proposte di iniziativa parlamentare: ci sodisfa, però, l'esistenza di un accordo – tacito o espresso, non so – delle associazioni sindacali sull'impostazione che è stata data al disegno di legge.

Anche noi socialisti condividiamo le preoccupazioni avanzate dall'onorevole Gramegna in merito all'articolo 1; e non vorremmo essere costretti a riproporre il problema delle imprese artigiane così come è stato fatto tempo fa nel settore dell'edilizia.

A parte questo, ribadiamo il nostro accordo affinché il provvedimento venga approvato quanto prima, proprio per consentirne l'applicazione in vista dell'imminente inverno.

BORRA. Il nostro parere sul provvedimento al nostro esame è decisamente positivo, anche se l'articolo 1 desta in noi del gruppo democristiano le medesime preoccupazioni avanzate fin qui dai colleghi intervenuti. Non bisogna poi sottovalutare il fatto che molte aziende non rientrano, come numero di dipendenti, nell'ambito delle imprese industriali in senso stretto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ZAFFANELLA, *Relatore*. Anch'io aderisco alla richiesta di chiarimento avanzata dai colleghi intervenuti e vorrei rilevare che l'inclusione delle aziende artigiane nell'ambito di quelle industriali di cui all'articolo 1 non comporta per il Governo alcun onere maggiore, in quanto impegna, semmai, soltanto i titolari di questo tipo di aziende a prestare il contributo prescritto. Potrebbe avanzarsi l'obiezione che si carica il datore di lavoro artigiano di un onere notevole, però c'è la valvola di sicurezza, rappresentata dall'articolo 4, che permette, qualora la contabilità superata sia tale da dare dei residui, di poter diminuire quell'uno per cento che è stato previsto.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le ragioni per le quali il Governo non ha presentato in tempo utile un disegno di legge disciplinante le integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei sono imputabili – contrariamente a quanto qualcuno ha detto – non già ad una scarsa volontà politica, ma al fatto che, allorché fu presentata al Senato la proposta di legge di iniziativa dei senatori Catellani ed altri, il Governo, nonostante che avesse manifestato l'impegno per la presentazione tempestiva di un disegno di legge, migliorativo rispetto a quel testo in quanto frutto di accordi ed intese con le organizzazioni sindacali, fu costretto a subire l'iniziativa parlamentare.

Agli effetti di un giudizio che si vuole dare circa la volontà del Governo, quindi, può costituire una riprova il fatto che il disegno di legge rappresenta obiettivamente un notevole passo avanti rispetto alle proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Non dico questo per dare adito ad un inutile polemica, ma perché, proprio grazie alle intese con le organizzazioni sindacali, si riuscì a coordinare la soluzione che è oggi al nostro esame.

La ragione di urgenza che è stata ora sollevata dal relatore e da altri colleghi è essenziale. Sarà impegno immediato del Governo, in caso di approvazione del provvedimento, sollecitare al più presto la Commissione lavoro del Senato affinché, data la stagione di intemperie cui si va incontro, le provvidenze della Cassa integrazione cui i lavoratori avranno diritto possano essere erogate.

Devo dire, in via ufficiosa, che questi lavoratori hanno trovato il modo, nel frattempo, attraverso accordi, di ottenere qualche forma anomala, qualche surrogato di fatto, della Cassa integrazione. Ciò, evidentemente, non giustifica ritardi od altro e credo che il Parlamento ed il Governo siano onorati di approvare questo provvedimento, del quale è inutile da parte mia illustrare gli aspetti positivi, che sono stati già illustrati e sui quali non credo possa esservi una sostanziale divergenza.

Quello che desidero fare osservare è che la richiesta di estendere il provvedimento anche al settore artigianale è stata discussa largamente nelle varie sedi (anche in seno alle organizzazioni sindacali ed a quelle dei datori di lavoro del settore); e si è rilevato che, per non alterarne gli equilibri finanziari, è opportuno escludere le aziende artigiane dall'applicazione del regime della Cassa d'integrazione e perciò si è deciso di limitare il provvedimento ai settori della media e piccola industria.

Vi è da fare anche una osservazione di carattere funzionale: il provvedimento tende a proteggere dalle conseguenze di mancanza di lavoro coloro che sono esposti effettivamente alle intemperie (cioè in particolare i lavoratori delle industrie delle cave).

DELLA BRIOTTA. Questo vale anche per l'edilizia (piastrellisti ed altri): ma in tale settore, i beneficî della legge n. 77, sono stati successivamente estesi ai dipendenti di aziende artigiane.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Comunque, si è fatta questa valutazione in ordine alla inserzione del settore artigiano che, una volta incluso, finirebbe per spostare tutti gli equilibri finanziari, calcolati con estrema difficoltà, data la situazione del settore stesso. Questa non è una giustificazione per far varare un provvedimento « a scatola chiusa »: ma, poiché ho partecipato alle trattative, in sede sindacale, debbo dire che è stato veramente molto faticoso giungere a questo accordo.

Che poi la legge preveda che, con decreto del ministro del lavoro, possa essere ritoccata l'aliquota, ciò non è già in relazione di una estensione a tutti gli artigiani (il che comporterebbe una forzatura non indispensabile), ma è in relazione allo spostamento dell'equilibrio all'interno del settore industriale, in rapporto ad una aliquota che fu già considerata pesante e per la quale ci vollero mesi e mesi di trattative. Per queste ragioni il Governo si impegna a riconsiderare il problema che riguarda in particolare il settore degli artigiani, ma chiede alla Commissione di non modificare in senso estensivo il provvedimento in esame, anche se riconosce che il settore artigianale ha delle esigenze ed anche se si tratta di una categoria alla quale il Governo non può non provvedere.

Il Governo, dunque, ringrazia il relatore e gli altri intervenuti nella discussione sulle linee generali, i quali hanno sottolineato la validità del provvedimento, ed invita tutti i componenti la Commissione a non creare ostacoli all'approvazione di questo provvedimento, il che significherebbe venir meno ad accordi che il Parlamento può modificare ma che il Governo ha preso responsabilmente, dopo mesi di trattative.

MANCINI VINCENZO. Se vi è l'impegno del Governo, per evitare che si alterino degli equilibri finanziari, ritengo che sia il caso di soprassedere.

ZAFFANELLA, *Relatore*. Vorrei sapere dal rappresentante del Governo se, escludendo le aziende artigiane, si danneggino anche i proprietari di esse, i quali corrono il rischio di restare senza personale nel periodo invernale.

Potrebbero nascere alcune perplessità, invece, per quanto riguarda il contributo dell'uno per cento dei datori di lavoro sono tenuti a versare. Io ritengo, però, che tale norma, in sostanza, vada a beneficio degli imprenditori stessi i quali, in questo modo – come ho detto – potranno continuare ad assicurare alle proprie aziende l'apporto di un certo numero di elementi che, in caso contrario, tenderebbero a trasferirsi altrove.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il disegno di legge n. 3684 è scelto come testo base.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estese le disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

La sfera di applicazione comprende le seguenti attività:

1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, diorite, quarzite, ecc.; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini;

2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;

3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;

4) produzione di pietrame e pietrisco;

5) lavorazione delle selci;

6) produzione di sabbia e ghiaia.

Gli onorevoli Pochetti, Gramegna e Sulotto hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: « aziende », *sopprimere la parola*: « industriali ».

POCHETTI. Dobbiamo insistere sull'emendamento per le ragioni ora esposte dal relatore. Noi stiamo discutendo un provvedimento relativo all'assicurazione dei lavoratori contro il rischio della disoccupazione parziale, cioè della sospensione dei lavoratori dalle loro mansioni per cause inerenti all'attività produttiva dell'azienda stessa. Ora, questo provvedimento, che – secondo il Governo – dovrebbe essere approvato senza modificazioni, così come è formulato, non previene i rischi corsi dai lavoratori, bensì quelli a cui possono essere soggette le aziende industriali, nel senso che esso tende a salvaguardare queste ultime da possibili reazioni dei lavoratori stessi. Non usufruiscono, invece, di questa copertura dal rischio le aziende cosiddette « non industriali », le quali corrono il pericolo di perdere la propria mano d'opera che, probabilmente, tenderà a trasferirsi presso settori diversi.

Inoltre, tale mancanza di copertura potrebbe ingenerare nei lavoratori delle reazioni tali da danneggiare l'attività produttiva dell'azienda stessa.

Se poi facciamo mente locale al tipo di azienda esistente in questo settore di attività, dobbiamo riconoscere che un provvedimento come quello sottoposto alla nostra attenzione non assicura dai rischi la maggior parte dei lavoratori che prestano la loro opera in questo campo.

Per quanto riguarda, ad esempio la zona di Bagni di Tivoli, la maggior parte dei lavoratori delle aziende di escavazione di materiali lapidei non potrebbe usufruire delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

Concludendo, quindi, ribadisco l'esigenza di apportare dei miglioramenti al testo in esame: se esso fosse stato approvato in questi termini dal Senato, noi avremmo potuto accogliere il ragionamento svolto dal rappresentante del Governo. Ma poiché esso viene presentato a noi in prima lettura, riteniamo sia nostro dovere apportarvi delle modifiche, evitando, quindi, che esso venga emendato dal Senato e ritrasmesso alla nostra Commissione, con conseguente grave ritardo nella sua approvazione.

BORRA. Vorrei una precisazione dal sottosegretario. Noi oggi siamo chiamati ad approvare un disegno di legge certamente più completo della corrispondente proposta di legge approvata dal Senato. In sede di discussione quest'ultimo provvedimento presso la Commissione lavoro del Senato, il Governo ha espresso parere favorevole ? In caso di risposta affermativa, non mi rendo conto in che modo, sopprimendo la parola « industriali » l'*iter* del provvedimento possa essere arrestato.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Da parte del Governo, non si è avuto un atteggiamento negativo nei confronti della proposta di legge approvata dal Senato: il sottosegretario, prendendo atto della volontà della Commissione, ha semplicemente raccomandato – purtroppo invano – di attendere il disegno di legge, che stava per essere formulato definitivamente dal Governo d'intesa con i sindacati. Nella sostanza, quindi, appare evidente che il Governo si è pronunciato in senso favorevole, tant'è vero che ha poi presentato un disegno di legge migliorativo della proposta di legge approvata dal Senato.

Il disegno di legge al nostro esame è stato concordato, negli aspetti finanziari, con i datori di lavoro dei settori interessati, ed è stata inoltre definita la misura in cui il carico finanziario, che esso comporta, sia compatibile con una certa situazione a tutti nota, e che le stesse confederazioni sindacali sostanzialmente hanno riconosciuto.

Ora, se noi volessimo estendere anche al settore dell'artigianato le prestazioni in oggetto, evidentemente, dovremmo ritoccare le aliquote indicate nel testo, che sono state calcolate sulla base di un indice medio. Sarebbe, inoltre, quanto meno inconsueto che un

provvedimento di questo tipo fosse elaborato in seguito ad incontri e colloqui con rappresentanti del mondo industriale, e concordato con gli organizzatori sindacali, mentre, per quanto riguarda il settore dell'artigianato, si procedesse alla elaborazione di un testo legislativo senza alcuna intesa preliminare, anche se, in definitiva, ciò rientra nei diritti del Parlamento. Ripeto, una procedura simile sarebbe al di fuori della consuetudine e tutt'altro che sorretta da ragioni di opportunità.

Inoltre, è stato dimostrato più volte che è difficilissimo individuare quali siano le aziende artigiane che possano beneficiare delle disposizioni contenute in questo disegno di legge, dato lo spirito dello stesso, perché la maggior parte degli operai che lavorano in questo settore fanno opera di trasformazione che, come tale, avviene al coperto e non all'esterno, come accade in tutti gli altri lavori tipici delle aziende di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei.

Io consiglierei pertanto di seguire due vie alternative: o approvare il disegno di legge così com'è, e procedere, semmai, in un secondo momento per quanto riguarda le aziende artigiane; ovvero sospendere temporaneamente la discussione, al fine di approfondire le conseguenze di una modificazione di tal genere.

GRAMEGNA. Ci troviamo di fronte ad una situazione veramente particolare: da una parte, vi è la proposta di legge approvata dal Senato, nella quale si prescrive che dal 1° giugno 1970 le aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei ed i loro dipendenti sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, e, dall'altra, vi è il disegno di legge che, mentre specifica maggiormente quali siano le aziende e quali i settori interessati, fa scomparire la dizione approvata dal Senato, dove si parlò soltanto di aziende di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, senza prevedere che si dovesse trattare soltanto di aziende industriali.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Se ben ricordo al Senato questo problema non fu sollevato. D'altra parte, nella proposta di legge Zappa si fa esplicito riferimento, nella relazione, all'accordo intervenuto il 15 novembre 1969 nella trattativa per il rinnovo del contratto nazionale e riguardante l'istituzione di una Cassa integrazione speciale a carattere mutualistico nazionale.

GRAMEGNA. Nella relazione della proposta di legge n. 2263, presentata da colleghi del mio gruppo, si dice espressamente che « con la legge 3 febbraio 1963, n. 77, sono state emanate disposizioni in materia di integrazione guadagni a favore dei lavoratori dell'edilizia dipendenti da imprese industriali » e si aggiunge che « a partire dal gennaio dell'anno in corso gli stessi benefici sono stati estesi, con apposito provvedimento di legge, anche ai dipendenti delle imprese artigiane dell'edilizia ». Il che significa che si intendono per operai dipendenti da imprese di escavazione e lavorazione di materiali lapidei anche i dipendenti da imprese artigiane. Il sottosegretario disse al Senato che era in corso di elaborazione un disegno di legge concernente la stessa materia, e cioè relativo alle imprese industriali e artigiane.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ma da che cosa lo deduce? Se lo potesse leggere negli atti del Senato, potrei anche fare ammenda e sarei comunque scusato, perché non posso ricordare cosa ho detto a distanza di tanto tempo: ma, ripeto, in quella sede non fu sollevato il problema delle aziende artigiane. Se lei fa riferimento alla proposta di legge presentata dal suo gruppo, io non posso che tenerla in considerazione, ma oggi il Governo è qui a difendere un accordo intervenuto a suo tempo, la estensione del quale lo preoccupa non poco, in quanto potrebbe portare a svuotare di operatività un provvedimento previsto solo per determinate categorie in relazione ad elementi obbiettivi.

ZAFFANELLA, *Relatore.* Mi sembra che l'orientamento unanime sia quello di tener conto delle esigenze dei dipendenti delle aziende artigiane, poche o molte che siano.

DELLA BRIOTTA. Sono molte.

ZAFFANELLA, *Relatore.* Ritengo, però, che a seguito della problematica emersa nell'intervento del sottosegretario, sia necessario un supplemento di indagine; ovvero, se non vogliamo ritardare l'*iter* del provvedimento, potremmo approvare il disegno di legge così com'è, raccomandando al Senato, nel momento in cui esso arriverà al suo esame, di sopprimere la parola « industriali », ove lo ritenesse necessario.

POCHETTI. Ho evitato di affrontare anche l'aspetto finanziario della questione, e ho evi-

tato di dire che il disavanzo della Cassa integrazione guadagni ha raggiunto i 40-45 miliardi di lire e che, nonostante ciò, nessuno si è mai preoccupato del fatto che a determinati lavoratori non potesse essere esteso il diritto perché si sarebbero causati dei *deficit* di gestione.

Lo stesso ministro, nella relazione che ha svolto pochi giorni or sono a proposito dello stato degli enti di previdenza e di assistenza dopo i recenti provvedimenti di Nixon, ci ha detto che in questi ultimi mesi è aumentata enormemente la spesa per la Cassa integrazione ordinaria, per la Cassa integrazione straordinaria (quella di cui alla legge n. 1115) e la spesa per il provvedimento relativo alla integrazione guadagni per gli edili.

Ora, non vedo per quale motivo si debba insistere tanto per la non estensione a lavoratori che lavorano in aziende artigiane di questo settore quando, tenendo conto del loro numero, l'onere, per quanto elevato, sarebbe sempre irrilevante rispetto alle spese totali che si stanno sostenendo in questa direzione; a parte poi la dubbia correttezza che si è dimostrata presentando in un ramo del Parlamento un provvedimento nel momento in cui, nella stessa materia, era stato approvato un altro provvedimento da parte dell'altro ramo.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non si tratta di scorrettezza, perché i senatori accettarono all'unanimità questa impostazione.

POCHETTI. In questo gli atti del Senato sono molto espliciti. Su di essi si legge che, ad un certo punto, il rappresentante del Governo dichiara di avere in corso di elaborazione un proprio disegno di legge sulla stessa materia e chiede che la Commissione rinvii la discussione del provvedimento in attesa dell'iniziativa governativa. Dopo di che si esprimono in senso contrario alla proposta del rappresentante del Governo il Presidente Mancini, i senatori Palazzeschi ed Angelini ed il relatore. Quindi, il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione e l'articolo unico del disegno di legge è approvato all'unanimità.

Onorevole sottosegretario, io le chiedo: che correttezza è mai questa? Allora approviamo il provvedimento nella stessa formulazione in cui è stato approvato al Senato.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La Commissione, ovviamente, può votare come ritiene più opportuno, ma il Governo si augura che essa voti secondo quanto è stato dichiarato ora dal relatore, che ringrazia di questa proposta.

L'altra questione sollevata dall'onorevole Pochetti merita una breve risposta. Prego lo onorevole Pochetti di consultare i componenti il gruppo comunista del Senato, ed avrà la conferma che quanto sto per dire corrisponde alla verità. È vero che il rappresentante del Governo si è rimesso alla decisione della Commissione del Senato, ma è altrettanto vero che il rappresentante del Governo – poiché la Commissione del Senato non era a conoscenza dei contenuti di un accordo sindacale che nel frattempo era intervenuto e poiché il Governo era consapevole del fatto che tale accordo sarebbe stato migliorativo della proposta di legge – non poté fare altro, in quel momento. Correttamente, il rappresentante del Governo informò la Commissione del Senato che il disegno di legge avrebbe rappresentato un atto positivo rispetto alla volontà precedentemente espressa, estendendo i beneficî.

Perciò prego l'onorevole Pochetti di non insistere, tanto più in certa forma, e di volersi informare meglio proprio per quel *fair play* che ha sempre improntato i lavori di questa Commissione.

NUCCI. Non ho alcun motivo per dubitare della fondatezza delle osservazioni fatte dal rappresentante del Governo, però desidero fare alcune dichiarazioni a titolo personale.

Siamo in presenza di un provvedimento approvato dal Senato. Non che io intenda richiamarmi ad uno « spirito di corpo » della Camera, ma posso prevedere che, quando questo provvedimento tornerà al Senato, quel consesso inevitabilmente si attesterà sulla posizione resa ufficiale dall'approvazione del provvedimento.

Circa poi quello che il provvedimento in discussione rappresenta di concreto, non vi è dubbio che nessun interprete potrà fare riferimento ai lavori preparatori della proposta di legge, ma la legge verrà interpretata così come si presenta.

Ma non sono questi aspetti formali quelli che mi preoccupano di più Nella relazione che accompagna il provvedimento, si sottolinea che si tratta di una iniziativa che tende a perequare una situazione in relazione a questo rischio di disoccupazione. In questo momento, invece, noi ne facciamo scaturire una sperequazione in relazione alla situazione dei dipendenti delle aziende artigiane, le quali, per il numero dei loro dipendenti e per il tipo di lavoro che svolgono, potrebbero benissimo rientrare nella copertura prevista da questo

provvedimento. Ecco perché io, rendendomi conto della validità delle motivazioni qui addotte dal rappresentante del Governo, proporrei che fosse rinviata di una settimana la discussione del provvedimento per consentire di sciogliere i quesiti che sono stati posti. Questa mi sembra la via più giusta da seguire.

DELLA BRIOTTA. Mi rendo conto della fondatezza delle argomentazioni addotte dal sottosegretario e delle difficoltà in cui il Governo si trova; tuttavia ritengo che, qualora il provvedimento venisse rinviato al Senato, accadrebbe inevitabilmente quanto esposto dal collega Nucci. E dobbiamo inoltre tener presente che, nel settore edilizio, dopo la legge del 1963, che estendeva i beneficî della Cassa integrazione ai dipendenti delle aziende industriali, sono stati emanati provvedimenti che hanno ammesso anche le aziende artigiane al godimento di tali beneficî. Comunque, tornando al caso che ci occupa, di fronte a noi abbiamo un'alternativa: o approvare il provvedimento con l'emendamento proposto dai colleghi Pochetti ed altri oppure rinviarlo, assumendo però nel contempo l'impegno di riprenderlo in esame ai primi di novembre.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nello spirito delle proposte avanzate dai colleghi, che del resto io stesso in precedenza avevo suggerito (e dico ciò per sottolineare la disponibilità del Governo a risolvere i problemi) riterrei opportuno rinviare il seguito dell'esame del testo in questione. Al limite, infatti, può darsi che in questo momento mi sfuggano alcuni elementi per integrare un giudizio che ho tuttavia consapevolmente espresso. Per cui, se il problema che ci occupa potrà essere risolto senza arrecare nocumento alle categorie interessate, il Governo non si opporrà in alcun senso, perché finora abbiamo agito con l'unico scopo di non compromettere un risultato che potrebbe anche essere esteso ad altri settori. Concludo, quindi, ribadendo la opportunità di accogliere la proposta testé avanzata, per pervenire ad una soluzione del problema non contrastante con l'orientamento del Senato.

PRESIDENTE. Mi sembra che la proposta avanzata dal collega Nucci rispecchi l'orientamento generale. Pertanto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,25, riprende alle 18,40.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina del Fondo speciale per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private *(Approvato dal Senato)* (3573).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: « Modifiche alla disciplina del Fondo speciale per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private ».

L'onorevole Bianchi Fortunato ha facoltà di svolgere la relazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Il disegno di legge al nstro esame, presentato al Senato l'11 marzo 1971, ha ottenuto l'approvazione di quel ramo del Parlamento nella seduta del 20 luglio 1971.

L'*iter* è stato quanto mai laborioso per difficoltà riscontrate nel voler raccogliere in un unico contesto componenti diverse: 1) il contenuto della legge 31 marzo 1956, n. 293, istitutiva del Fondo speciale di previdenza e successive modificazioni; 2) le risultanze dell'accordo sindacale del 7 novembre 1969; 3) i princìpi informatori dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti che si evince dalla legge 30 aprile 1969, n. 153.

In considerazione del persistente disaccordo tra i componenti la Commissione lavoro del Senato, si è resa indispensabile la rimessione in aula del provvedimento, dopo che la stessa Commissione l'aveva già avuto assegnato in sede deliberante.

Mi astengo dal riferire il mio pensiero nelle linee e nei princìpi che dovrebbero informare questo Fondo, perché altrimenti mi ripeterei in considerazione dei miei interventi recentissimi – della settimana scorsa – in occasione della discussione dei disegni di legge relativi al Fondo di previdenza per i ferrotranvieri e a quello per i gasisti; ritengo soltanto di dover riconfermare la mia posizione estremamente critica nei riguardi del provvedimento al nostro esame, in quanto non è utile, sia per la generalità dei lavoratori che per ristrette categorie, legiferare in modo difforme o lontano dai princìpi informatori del sistema generale.

Con il disegno di legge n 3573 viene riconfermato il sistema tecnico-finanziario della ripartizione su cui è ordinato il Fondo di previdenza pur disponendosi, a far tempo dal 1° gennaio 1969, la costituzione di un fondo di riserva pari all'importo di una annualità delle

pensioni in corso di pagamento alla fine di ciascun anno.

Il Senato ha sostituito l'articolo 2 presentato dal Governo, circa la definizione della retribuzione contributiva, che disponeva l'applicazione delle stesse norme previste dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, riconfermando le norme preesistenti in forza della legge 3 febbraio 1963, n. 53, e perciò: 1) il minimo di stipendio della categoria cui l'iscritto appartiene; 2) gli aumenti per anzianità; 3) l'indennità di contingenza; 4) l'indennità di mensa; 5) la tredicesima mensilità; 6) la quattordicesima mensilità.

Tale definizione è ovviamente difforme dai criteri contenuti nell'articolo 12 della legge n. 153 del 1960, in quanto il Senato ha ritenuto che l'applicazione di quelle norme nel caso specifico avrebbe comportato degli oneri eccessivamente rilevanti.

Mi corre l'obbligo di precisare che la categoria ha un trattamento di retribuzione, oltre ai sei elementi indicati e considerati come base agli effetti della contribuzione e conseguentemente delle prestazioni di ordine previdenziale, costituito da altre 23 voci di retribuzione non soggetta a contributo, quali l'assegno *ad personam*, gli aumenti biennali di anzianità convenzionale, il premio di produzione, i compensi fissi, l'indennità macchina, la indennità alta montagna, Il compenso orario particolare, il compenso lavoro straordinario, l'indennità turno, l'indennità guida e varie, eccetera. Tra le indennità varie figurano altre 17 voci (indennità turni minatori provenienti dalla « Carbosarda », indennità guardiani notturni, indennità ore di viaggio, indennità lavoratore rinviato a casa in giorno non lavorato, eccetera). Una pletora quindi di elementi che ci fa rimanere veramente perplessi su quanto si va oggi a regolamentare e si è concordato sul piano delle trattative sindacali.

Mi sembra quanto mai valida la dichiarazione da noi formulata all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, laddove si precisa che è retribuzione tuttociò che viene corrisposto al lavoratore per prestazioni di lavoro.

SULOTTO. E noi andremmo a recepire tutte queste voci ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Purtroppo il Senato, dopo le lunghe diatribe che hanno caratterizzato questo disegno di legge, ha ritenuto di adottare i vecchi criteri previsti dalla legge istitutiva del Fondo.

L'articolo 3 reca norme circa i periodi da considerare utili ai fini della pensione a carico del fondo, quali: 1) i periodi di servizio militare o equiparato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 49 della legge n. 153; 2) i periodi di contribuzione avvenuta nell'assicurazione generale obbligatoria e che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, salvo il recupero delle rate di pensione erogate; 3) i periodi durante i quali l'iscritto è collocato in aspettativa per ricoprire cariche sindacali (legge n. 300 del 1970).

È riconosciuta, con l'articolo 4, la facoltà di riscatto (secondo le norme previste dall'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (ossia il versamento della riserva retrospettiva per i periodi relativi a questo riscatto): *a*) del periodo del corso legale di laurea; *b*) dei peridi relativi a corsi professionali dell'ENEL oppure di aziende dallo stesso assorbite; *c*) dei periodi relativi ad attività svolte dall'iscritto come diretto esecutore di un contratto d'opera stipulato con l'ENEL o con aziende da esso assorbite o che sarà assorbita.

L'articolo 5 prevede: *a*) una pensione di invalidità da erogarsi dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidità sia dovuta a causa di servizio; *b*) una pensione di vecchiaia dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessantacinque anni di età, se uomo, o sessanta anni di età, se donna; *c*) una pensione anticipata di vecchiaia, dopo almeno venti anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessanta anni di età, se uomo, o cinquantacinque anni di età, se donna; *d*) una pensione di anzianità, dopo almeno trentacinque anni di contribuzione, indipendentemente dall'età; *e*) una pensione per i superstiti, qualora il pensionato o lo iscritto abbia contribuito per almeno cinque anni, ovvero senza limite minimo di contribuzione se la morte è dovuta a causa di servizio; *f*) una indennità *una tantum*. qualora l'iscritto lasci il servizio senza aver maturato il diritto a pensione ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo, ovvero un anno se riconosciuto invalido non per causa di servizio; *g*) una indennità *una tantum* in caso di morte dell'iscritto che abbia contribuito per almeno un anno senza aver raggiunto il limite minimo di contribuzione di cui alla precedente lettera *e*).

Per il conseguimento del diritto a pensione o all'indennità e per il relativo computo la frazione dell'ultimo anno, non viene valutata se inferiore a sei mesi e viene valutata se superiore o pari a sei mesi.

Ai fini del diritto a pensione il passaggio alla categoria dei dirigenti è equiparato alla cessazione del servizio.

Nell'articolo 6 l'età prevista per le prestazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 5 è ridotta a 55 anni per i lavoratori che siano stati addetti, anche non continuamente, a lavori di sotterraneo in miniera per almeno 15 anni purché abbiano una anzianità contributiva al Fondo non inferiore ai 15 anni. Il trattamento è determinato in base all'anzianità contributiva maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del sessantesimo anno di età dell'iscritto con un massimo di 35 anni.

Circa il calcolo della pensione diretta, lo ammontare annuo della pensione è pari, in base all'articolo 7, a tanti trentacinquesimi dell'88 per cento della retribuzione annua assoggettata a contributi per quanti sono gli anni di contribuzione, fino ad un massimo di trentacinque.

La retribuzione da considerare è determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

La pensione è maggiorata per i familiari a carico secondo le norme della legge n. 153, ossia degli assegni familiari previsti per il settore industria.

In caso di invalidità per cause di servizio la pensione – qualunque sia l'anzianità contributiva – è commisurata all'88 per cento della retribuzione annua, nel caso che la riduzione della capacità lavorativa sia pari o inferiore al 90 per cento, al cento per cento qualora sia di grado superiore al 90 per cento.

Nel caso di invalidità non dipendente da cause di servizio, la pensione non può essere inferiore al 40 per cento della retribuzione.

Ogni anno di contribuzione oltre il trentacinquesimo che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del sessantesimo anno di età, se uomo, o del cinquantacinquesimo anno di età, se donna, dà diritto ad una maggiorazione della pensione in ragione dell'uno per cento, fino ad un massimo del 10 per cento. Caso limite: un lavoratore con sessanta anni di età e con quarantacinque anni di contribuzione avrà diritto ad un trattamento pensionistico pari al 98 per cento, mentre un lavoratore di pari età ma con quaranta anni di contribuzione avrà diritto ad un trattamento pensionistico pari al 93 per cento.

L'invalidità ordinaria è disciplinata dall'articolo 8, che prevede una normativa per il riconoscimento dello stato di invalidità. È prevista l'erogazione del trattamento pensionistico per invalidità allorché si possa riscontrare la riduzione della capacità generica di guadagno almeno pari al 50 per cento.

Circa la pensione ai superstiti sono previste le medesime norme con le quali si disciplinano le erogazioni delle pensioni di reversibilità a carico della assicurazione generale obbligatoria. Qualora la prestazione fosse diretta, il minimo di pensione verrebbe valutato in 520 mila lire annue, pari a quarantamila lire mensili; le pensioni indirette, invece, ammontano a 390 mila lire annue, pari a trentamila lire mensili. L'articolo 10 prescrive, comunque, che i trattamenti minimi a carico del fondo non possono mai essere inferiori al trattamento minimo a carico della assicurazione generale obbligatoria, maggiorato del dieci per cento.

L'articolo 11 disciplina l'adeguamento automatico delle pensioni a carico del fondo, che viene ad essere equiparato alle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo per il fondo stesso. L'indennità *una tantum* è regolamentata dall'articolo 12 e spetta agli iscritti che, senza aver maturato il diritto alla pensione, cessino dal servizio o passino nella categoria dei dirigenti e che abbiano almeno tre anni di contribuzione al fondo stesso, oppure un anno se riconosciuti invalidi per causa di servizio. Lo importo di tale indennità viene calcolato nella misura di venticinque trentesimi di un dodicesimo della retribuzione annua, determinata ai sensi del secondo comma del precedente articolo 7, per quanti sono gli anni di contribuzione, fino ad un massimo di trenta. In caso di dimissioni, l'indennità è ridotta del cinquanta per cento, se l'iscritto abbia meno di cinque anni di contribuzione, e del venticinque per cento, se l'iscritto abbia un periodo di contribuzione superiore o pari a cinque anni, ma inferiore a dieci anni. Nessuna riduzione è apportata per l'iscritta che si dimetta per matrimonio contratto nei sei mesi precedenti o successivi alla cessazione del servizio stesso. Dall'ammontare è prevista la detrazione dell'importo utile per la ricostituzione della posizione assicurativa presso l'assicurazione generale obbligatoria; comunque tale detrazione non potrà superare il cinquanta per cento dell'indennità.

L'articolo 13 fissa le modalità ed i criteri relativi alla riliquidazione, con decorrenza 1° gennaio 1969, delle pensioni a carico del Fondo. A tale scopo è precisato che le pensioni liquidate nel periodo 1° febbraio 1949-1° luglio

1956 saranno rivalutate del 140 per cento, mentre attualmente l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1965, n. 144, prevede una rivalutazione del 71 per cento, comprensiva degli aumenti già disposti per gli scatti della scala mobile e previsti dalla legge n. 53 del 1963. Le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1962 saranno riliquidate al fine di estendere ad esse la maggiorazione prevista, per i casi di contribuzione oltre il trentacinquesimo anno, dal settimo comma dell'articolo 7 del testo di legge in esame. Saranno anche riliquidate le pensioni con decorrenza successiva al 1° agosto 1956 e 1° luglio 1967, calcolando gli scatti di scala mobile nel frattempo intervenuti sul novanta per cento delle pensioni.

L'articolo 14 stabilisce le modalità per la liquidazione e decorrenza delle pensioni erogate dal fondo; l'articolo 15 dispone la corresponsione di indennità *una tantum* calcolata secondo le norme di cui al precedente articolo 12 ai superstiti degli iscritti deceduti che abbiano contribuito al fondo per almeno un anno, e che non abbiano diritto alla pensione per mancanza del requisito di contribuzione. Da tale indennità deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Tale detrazione, come nel caso precedente, non deve però essere superiore al cinquanta per cento della suddetta indennità, per cui rimane a carico del Fondo l'eventuale differenza.

L'articolo 16 dispone che, a partire dal 1° gennaio 1969, la tredicesima rata di pensione sia calcolata al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico; l'articolo 17 sostituisce il terzo ed il quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, al fine di meglio precisare le modalità e i requisiti concernenti il trattamento pensionistico spettante al dipendente che passi o si trovi nella categoria dei dirigenti o ai relativi superstiti in caso di decesse dell'iscritto.

L'articolo 18 contiene l'elencazione delle norme che sono abrogate in quanto sostituite totalmente o parzialmente da quelle contenute nel provvedimento n. 3573. L'articolo 19, infine, stabilisce la decorrenza delle norme contenute nel disegno di legge, che si applicano a partire dal 1° gennaio 1969 nei confronti degli iscritti o relativi superstiti che cessino dal servizio in data posteriore a quella di entrata in vigore del provvedimento stesso, o che siano cessati dopo il 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo, secondo le norme attualmente in vigore. Coloro invece che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968, senza aver maturato il diritto alla pensione, possono chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la applicazione delle norme in essa contenute, se la cessazione dal servizio sia avvenuta per morte, per invalidità o per raggiunti limiti di età, sempreché da tale applicazione derivi per essi il diritto a pensione a carico del Fondo. L'articolo in esame disciplina inoltre la parte finanziaria relativa all'esercizio della facoltà di cui sopra.

Infine, è stabilito che i titolari di pensioni liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore di questa legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo più elevato rispetto alla misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria, mantengono il maggiore trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o della quota di maggiorazione, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.

Il disegno di legge n. 3573 si ispira essenzialmente ad un accordo sindacale sul quale, nella veste di legislatore, dovrei formulare delle riserve, trattandosi di un compromesso che, in quanto tale, ingenera un non lieve malcontento nello stesso settore dei lavoratori dipendenti dalle aziende elettriche. Il provvedimento è, comunque, molto atteso e per questo motivo – ed anche considerando i voti raccolti dal ministro del lavoro in sede di approvazione del disegno di legge n. 3603, relativi alla riorganizzazione dei fondi speciali allo scopo di renderli più conformi al quadro generale, ovviando così a sperequazioni e privilegi – esprimo parere favorevole alla sua approvazione, convenendo, nel frattempo, con il relatore presso il Senato, senatore Accilli, che « i fondi speciali autonomi non hanno ragione d'essere se si vuol riportare ordine nel settore della previdenza sociale ». È su questa realtà che dobbiamo convenire tutti perché, altrimenti, renderemmo vani gli sforzi iniziati con la linea riformatrice tracciata dalla legge n. 153.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SULOTTO. In relazione alle riserve avanzate dal relatore, vorrei proporre alla Commissione di passare subito all'esame degli ar-

ticoli. È logico che fino a quando esisteranno dei fondi speciali ci saranno delle sperequazioni !

NUCCI. Pur non entrando nel merito del provvedimento, riterrei opportuno, data l'ora tarda e data la necessità di approfondimento che la dotta relazione dell'onorevole Fortunato Bianchi ha provocato, aggiornare i lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che non è ancora pervenuto il parere della V Cmmissione bilancio e pertanto sarebbe comunque impossibile approvare il disegno di legge nella seduta odierna.

SULOTTO. Si potrebbe comunque procedere con rapidità poiché il provvedimento al nostro esame può essere facilmente accostato a quello, all'esame della Commissione, e relativo al Fondo di previdenza dei gasisti, sul quale le conclusioni del Comitato ristretto e gli emendamenti presentati sembra abbiano trovato favore unanime.

GRAMEGNA. Mi sembra ovvio che il provvedimento al nostro esame, una volta approvato dal Senato, non necessita più del parere della V Commissione altrimenti già in quella sede non sarebbe stato approvato. Poiché le posizioni della Commissione mi sembrano abbastanza definite, riterrei opportuno proseguire con gli altri puntit all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il fatto che il disegno di legge n. 3573 abbia trovato l'approvazione del Senato non ci esime dall'attenerci al Regolamento che comunque prescrive il parere della Commissione bilancio. Pertanto, malgrado le osservazioni dell'onorevole Gramegna, debbo comunque rispettare l'*iter* regolamentare.

GRAMEGNA. Votiamo allora gli articoli e sospendiamo la discussione prima della votazione a scrutinio segreto.

BORRA. Pur rendendomi conto delle innegabili attese delle categorie interessate, non posso fare a meno di affermare come la relazione dell'onorevole Fortunato Bianchi abbia sollevato dei problemi che, da una sia pure attenta lettura, non erano emersi e che richiedono quindi un ulteriore approfondimento. Sarei pertanto favorevole ad un rinvio.

PRESIDENTE. Poiché in qualunque caso non potremmo, nella seduta odierna, approvare il provvedimento, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179 *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (3595); e della proposta di legge Quaranta: Norma integrativa della legge 4 marzo 1958, n. 179, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti (1252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti e abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179, approvato dalla X Commissione permanente del Senato, e della proposta di legge di iniziativa del deputato Quaranta: Norma integrativa della legge 4 marzo 1958, n. 179, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione di questi provvedimenti.

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di svolgere la relazione.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Le modifiche proposte riguardano innanzitutto un aumento del contributo individuale. L'articolo 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, prevede un contributo fino a 48 mila lire *pro capite*.

Dal calcolo della situazione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti si è potuto determinare una situazione di grosso squilibrio, perché nella riserva tecnica ricavata dai bilanci consuntivi vi era un orientamento di previsione per 19.395 milioni di lire, mentre nel 1971 la riserva tecnica di previsione (vedi bilancio tecnico dell'ente) è di 14.780 milioni di lire. Si è determinata, perciò, una situazione, già denunciata per altre casse di previdenza per liberi professionisti, di difficoltà, per cui si è reso necessario prevedere l'aumento del contributo. A ciò si provvede con l'articolo 1, che eleva il contributo individuale da 48 mila lire a 144 mila lire annue, salvo variazioni entro questi limiti da disporsi con decreto del

ministro del lavoro ogni due anni, secondo le risultanze della gestione.

Il disegno di legge pone un altro correttivo. Finora, in virtù della legge istitutiva, erano iscritti alla Cassa sia gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti sia quelli provvisti di tutela previdenziale. Con l'articolo 2 si stabilisce che sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri e gli architetti che possono per legge esercitare la libera professione.

L'articolo 5 eleva il limite massimo entro cui può essere stabilito il contributo dall'1 per mille al 2 per mille sempre per le stesse necessità di copertura finanziaria e, a decorrere dal 1° gennaio 1972, è prevista la liquidazione graduale, ridotta in virtù del numero degli anni relativamente ai quali si è contribuito. Viceversa, per coloro che sono iscritti da cinque anni vi è la possibilità di continuare volontariamente nell'assicurazione.

Altra novità è l'erogazione della tredicesima mensilità.

Risulta, poi, assorbita la proposta di legge dell'onorevole Quaranta, che dà la possibilità agli eredi degli ingegneri ed architetti deceduti nel periodo tra l'entrata in vigore della legge 4 marzo 1958, n. 179, e l'emanazione del regolamento approvato con decreto presidenziale 31 marzo 1961, n. 521, senza aver avuto la possibilità di iscriversi alla Cassa o senza aver maturato l'anzianità minima di iscrizione, di chiedere di riscattare l'iscrizione ed effettuare i versamenti arretrati.

Altro correttivo, poi, è quello che si riferisce alla nomina del direttore generale.

L'ultima parte riguarda l'assistenza sanitaria, per la quale sono previste modifiche rispetto al precedente provvedimento.

Concludo pertanto esprimendo parere favorevole al disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SULOTTO. Il gruppo comunista si asterrà, ribadendo così la riserva di ordine generale circa la necessità che si giunga ad una sistemazione dell'intera materia.

PISICCHIO. Il gruppo democristiano è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non può che compiacersi del consenso unanime della Commissione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo approvato dal Senato, che assorbe interamente la proposta di legge numero 1252. Poiché non sono stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione gli articoli dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'articolo 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è modificato come segue:

« Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura massima di lire 144.000 annue.

Gli iscritti che siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attività professionale che essi esercitano hanno diritto ad una riduzione del contributo individuale che sarà fissata nel regolamento di cui all'articolo 5.

La misura del contributo individuale, entro il limite di lire 144.000 annue di cui al primo comma, è stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tal caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali ».

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, numero 179, è sostituito dal seguente:

« Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata ».

(*È approvato*).

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 4 marzo 1958, numero 179, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1972.

(*È approvato*).

ART. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento di attuazione della Cassa, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, sarà modificato in relazione a quanto disposto dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il contributo previsto dall'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è dovuto per tutti i progetti ed elaborati tecnici che secondo le norme vigenti sono di competenza di ingegneri o architetti o che siano comunque redatti da ingegneri o architetti, concernenti costruzioni, impianti o qualsiasi altra opera, per cui occorra l'approvazione, l'autorizzazione, la concessione, il collaudo, la registrazione in pubblici registri o altro analogo atto amministrativo.

Il limite massimo, entro il quale può essere stabilito il contributo di cui al comma precedente, è elevato al 2 per mille. Per i progettit ed elaborati tecnici relativi a case di tipo popolare il contributo è ridotto alla metà.

Il contributo è dovuto da coloro che eseguono direttamente o da coloro per conto dei quali si esegue la costruzione, l'impianto o l'opera. Esso è commisurato al costo della costruzione, dell'impianto o dell'opera, quando il costo medesimo risulta dagli atti amministrativi indicati nel primo comma; negli altri casi la determinazione del costo è effettuata ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 4 marzo 1968, n. 179.

Il contributo non è dovuto:

a) per i progetti ed elaborati tecnici redatti, in adempimento di un rapporto di lavoro, da ingegneri ed architetti alle dipendenze dei datori di lavoro i quali provvedono alla realizzazione degli impianti, delle costruzioni o delle opere cui si riferiscono i progetti e gli elaborati stessi;

b) per i progetti ed elaborati tecnici redatti e sottoscritti, nei limiti di rispettiva competenza da iscritti negli albi di altre professioni tecniche.

Il rilascio degli atti amministrativi previsti nel primo comma del presente articolo è subordinato alla prova dell'avvenuto pagamento del contributo.

(*È approvato*).

ART. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 saranno restituiti dalla Cassa a tutti gli interessati i contributi individuali versati in misura ridotta, che non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione, con la maggiorazione degli interessi legali maturati.

Su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 1° gennaio 1973, in luogo della restituzione dei contributi di cui al comma precedente, anche nel caso di cessazione dell'iscrizione alla Cassa, si provvederà a corrispondere il trattamento pensionistico nella misura prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, proporzionalmente ridotta in relazione agli anni di contribuzione risultanti alla data del 31 dicembre 1971. Tale trattamento sarà corrisposto al verificarsi delle condizioni previste dalle predette norme.

(*È approvato*).

ART. 7.

Agli ingegneri ed architetti per i quali cessi l'obbligo di iscrizione alla Cassa e che possano far valere almeno cinque anni di contribuzione, è data facoltà di chiedere l'autorizzazione a proseguire l'iscrizione per conseguire il diritto a pensione, mediante versamento di contributi volontari annui.

Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente comma, gli interessati devono presentare domanda entro un anno dalla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria. L'autorizzazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'importo dei contributi volontari di cui al primo comma sarà stabilito ogni due anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in misura pari al contributo individuale degli iscritti obbligatoriamente alla Cassa, maggiorata del contributo stesso moltiplicato per il rapporto fra le entrate per contributi sul costo delle opere e quelle per contributi individuali verificatesi nel biennio precedente. I contributi saranno versati nei termini e con le modalità previste per i contributi individuali obbligatori.

In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di un anno per la

presentazione della domanda decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al terzo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 8.

Le amministrazioni competenti a rilasciare gli atti amministrativi previsti nell'articolo 5 della presente legge sono tenute a fornire alla Cassa tutte le informazioni e gli elementi da essa richiesti ai fini dell'assolvimento delle sue funzioni.

(*È approvato*).

ART. 9.

A decorrere dall'anno 1971, ai titolari di pensione a carico della Cassa è corrisposta una 13ª mensilità, da erogarsi nel mese di dicembre, in misura pari ad un dodicesimo della pensione annua in godimento.

(*È approvato*).

ART. 10.

Gli ingegneri e gli architetti che non si siano avvalsi di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, possono, entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, esercitare la facoltà di riscatto delle annualità di contribuzione necessarie per conseguire il diritto alla pensione base o all'integrazione, alle condizioni e con le modalità stabilite dal predetto articolo 18.

La disposizione del comma precedente si applica anche ai superstiti di ingegneri e architetti deceduti nel periodo corrente tra la data di entrata in vigore della legge 4 marzo 1958, n. 179, e la fine del semestre immediatamente successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

(*È approvato*).

ART. 11.

Sono estesi alla Cassa tutti i beneficî, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 12.

All'articolo 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Consiglio di amministrazione nomina inoltre il Direttore generale della Cassa con delibera da sottoporsi all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

(*È approvato*).

ART. 13.

Dopo l'articolo 5 della legge 4 marzo 1958, n. 179, sono inseriti i seguenti articoli:

ART. 5-*bis*.

« La Cassa presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari a carico a termini di legge, con gestione e contabilità separate, a mezzo di convenzioni con enti pubblici che già provvedono all'assistenza di malattia.

Al Comitato dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal Consiglio di amministrazione e stipulate dal Presidente.

In ogni caso debbono essere garantite le cure ospedaliere sia mediche che chirurgiche, nonché gli accertamenti diagnostici e di laboratorio ».

ART. 5-*ter*.

« L'iscrizione alla gestione per l'assistenza sanitaria è obbligatoria per gli ingegneri ed architetti che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza di malattia.

Le prestazioni spettano nei casi di malattia od infortunio quando l'iscritto è in regola con il versamento dei contributi.

Ai fondi occorrenti per l'assistenza malattia la Cassa provvede mediante un contributo personale annuo a carico degli iscritti alla gestione, nella misura stabilita dal Comitato nazionale dei delegati.

La misura del predetto contributo può essere variata con deliberazione motivata, in relazione alle necessità finanziarie della gestione.

La riscossione da parte della Cassa di tale contributo personale annuo è effettuata direttamente, tramite apposito conto corrente postale o con altre modalità ritenute opportune, ovvero avvalendosi della procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge ».

(*È approvato*).

ART. 14.

La legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, è abrogata.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (2961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole al provvedimento.

Ricordo inoltre che è stato costituito un Comitato ristretto, il quale ha concordato insieme con il Governo alcuni emendamenti. Prego il relatore, onorevole Pisicchio, di volere illustrare il risultato dei lavori del Comitato.

PISICCHIO, *Relatore*. Dopo consultazioni con i rappresentanti dei sindacati, con industriali e funzionari del Ministero del lavoro, il Comitato ristretto ha vagliato e quindi accettato dodici delle trentatré proposte di modifica presentate da parte dei firmatari dell'accordo sindacale con il parere favorevole del Governo, e presenta altrettanti emendamenti di tale tenore. Il Comitato ristretto ha ritenuto di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Pucci di Barsento, relativo all'articolo 30 e riguardante il versamento di contributi integrativi e di adeguamento per i pensionati concernenti il periodo anteriore al 1° novembre 1967, per un ammontare pari a 3270 milioni. Tale contributo, sostengono gli industriali, non era stato incluso nello studio tecnico dell'INPS, né era stato recepito negli accordi sindacali. Mi rimetto, quindi, al giudizio della Commissione e del Governo, rivolgendo un cortese invito ai colleghi a voler concludere sollecitamente l'esame del disegno di legge, lungamente atteso dai lavoratori interessati.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime la sua sodisfazione per l'accordo unanime che circonda il testo in esame. Per quanto riguarda gli emendamenti, concorda con le valutazioni a cui è pervenuto il Comitato ristretto, ed in particolare desidera esprimere parere contrario all'emendamento Pucci di Barsento che, qualora fosse stato accolto, avrebbe privato della necessaria copertura il provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi sedici articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(*Istituzione e denominazione del Fondo integrativo*).

Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638, è soppresso con effetto dal 1° novembre 1967.

Dalla stessa data è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle disposizioni che seguono.

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Rapporti patrimoniali*).

Il Fondo istituito dalla presente legge, e per esso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, subentra nelle attività e nelle passività, negli oneri e nei diritti, nonché nel patrimonio immobiliare, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza del Fondo soppresso dal primo comma dell'articolo precedente.

(*È approvato*).

ART. 3.

(*Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti*).

Gli iscritti al Fondo ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, a decorrere dal 1° novembre 1967, sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,

convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le norme della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Scopi del Fondo*).

Nei limiti e alle condizioni della presente legge il Fondo ha lo scopo:

1) di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

2) di corrispondere agli stessi un'indennità nei casi previsti dalle disposizioni che seguono.

Il trattamento di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma assorbe e sostituisce quello di anzianità per risoluzione del rapporto di lavoro e ogni altro trattamento stabilito, in materia, da norme di legge, contratti collettivi, accordi generali e particolari, regolamenti aziendali, usi e consuetudini.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Poteri del Comitato amministratore del Fondo*).

Spetta al Comitato amministratore:

a) vagliare sull'attuazione delle norme della presente legge e dare pareri sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione di esse;

b) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

c) decidere in via definitiva i ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni in applicazione della presente legge;

d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione del Fondo;

e) dare pareri sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidità della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Ordinamento del Fondo*).

Il Fondo istituito dall'articolo 1 della presente legge è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca e di due annualità delle indennità previste dagli articoli 26 e 27 della presente legge.

L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di due annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento alla data del 1° novembre 1967 e all'importo di due annualità delle indennità corrisposte nell'anno anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Obbligo di iscrizione al Fondo*).

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti delle aziende private del gas con qualifica di impiegato o di operaio in servizio effettivo alla data del 1° novembre 1967 o a quella di assunzione, se posteriore.

Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi di lavoro di categoria e che sia confermato in servizio effettivo dall'azienda, è iscritto al Rondo a decorrere dalla data di assunzione.

È escluso dall'iscrizione al Fondo il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria, o assunto temporaneamente, in ottemperanza a particolari disposizioni di legge.

Sono altresì esclusi i dipendenti con qualifica di dirigente.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Le aziende private del gas*).

Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas manifatturato alla cittadinanza per usi civili, nonché quelle già tenute ad iscrivere il proprio personale all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1° luglio 1955, n. 638.

POCHETTI. Signor Presidente, in ordine a questo articolo desidero fare una brevissima

dichiarazione. I colleghi ricorderanno che in Commissione è sorta una discussione intorno a questo articolo ed, in particolar modo, intorno al sostantivo « manifatturato » aggiunto al sostantivo « gas ». Questo dibattito si è riprodotto in sede di Comitato ristretto: in quella stessa sede noi abbiamo deciso di ritirare l'emendamento che avevamo presentato in quanto questo termine, a nostro giudizio, non deve assolutamente essere inteso in senso restrittivo rispetto alla platea di contribuenti che avevamo precedentemente alla legge del 1960.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pochetti. Pongo quindi in votazione l'articolo 8, di cui ho dato lettura poc'anzi.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Finanziamento del Fondo e determinazione del contributo*).

Per il finanziamento delle pensioni integrative e delle indennità previste dalla presente legge, nonché per le relative spese di amministrazione, è dovuto al Fondo un contributo pari al 13,20 per cento, a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile e sulla 13ª mensilità percepita dagli iscritti.

Il contributo di cui al comma precedente è dovuto altresì sull'indennità corrisposta agli iscritti in sostituzione del periodo di preavviso, previsto dai contratti collettivi di categoria. In caso di morte, è soggetta a contributo soltanto la quota di indennità sostitutiva del preavviso corrispondente al periodo compreso tra l'effettiva cessazione dal servizio dell'iscritto e la data del decesso.

La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo può essere variata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore del Fondo, in relazione al fabbisogno del Fondo stesso ed alle risultanze di gestione.

Il Fondo è anche alimentato dagli interessi sulle disponibilità di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Definizione di retribuzione globale mensile*).

Agli effetti della presente legge, per retribuzione globale mensile si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima stabilito dai contratti collettivi di categoria, maggiorato degli aumenti per anzianità e per merito, dell'indennità di contingenza e delle altre eventuali indennità fisse mensili a carattere continuativo.

Dalla retribuzione globale mensile sono escluse:

a) le quote delle doppie mensilità;

b) le somministrazioni in natura e le indennità sostituive di esse;

c) le indennità di mensa e simili;

d) le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfettizzate.

(*È approvato*).

ART. 11.

(*Versamento dei contributi, diritto di rivalsa, termine, interessi di mora*).

Insieme con il contributo integrativo di cui all'articolo 9 della presente legge, le aziende sono tenute a versare i contributi dovuti, a qualsiasi titolo, all'assicurazione generale bbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti anche per la quota a carico dei lavoratori, fermo restando il diritto di rivalsa mediante trattenuta sulla retribuzione ad essi spettante.

I versamenti dei contributi, a qualsiasi titolo dovuti, debbono essere effettuati a periodi trimestrali posticipati e non oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In caso di ritardato versamento oltre il termine predetto, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora, calcolato al saggio del 5 per cento annuo, a decorrere dalla data di scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono.

(*È approvato*).

ART. 12.

(*Assenze dal servizio contrattualmente non riconosciute utili*).

L'iscrizione al Fondo è sospesa durante i periodi di assenza dal servizio senza retri-

buzione, non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria.

Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto può ottenere, tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione e di indennità, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio.

L'iscritto che si avvalga della facoltà prevista dal presente articolo deve proporre domanda al Fondo entro 6 mesi dalla ripresa del servizio. Esso può essere ammesso al pagamento dei contributi dovuti in unica soluzione ovvero in rate uguali trimestrali, comprensive dell'interesse al saggio del 5 per cento annuo, di modo che l'estinzione avvenga non oltre i 5 anni.

Nel caso che il diritto alle prestazioni maturi prima che sia ultimato il pagamento dell'ultima rata, si considera utile solo il periodo corrispondente alla somma effettivamente versata, salva la facoltà dell'iscritto o dei suoi aventi diritto di corrispondere, in unica soluzione, le rate non scadute.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Assenze dal servizio contrattualmente riconosciute utili*).

Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria, le aziende sono tenute al versamento dei contribuiti, sia per il trattamento integrativo di pensione e di indennità dovuto dal Fondo, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se non fosse stato assente dal servizio, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11.

(*È approvato*).

ART. 14.

(*Periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta durante l'ultimo anno di servizio*).

Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino nell'ultimo anno di iscrizione al Fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione e di indennità, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i supertiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11.

(*È approvato*).

ART. 15.

(*Carattere integrativo della pensione del Fondo-Pensione complessiva*).

Il trattamento di pensione corrisposto dal Fondo agli iscritti ed ai loro superstiti è integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla presente legge, della pensione dovuta agli stessi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi riconosciuti utili agli effetti del trattamento medesimo.

La pensione liquidata dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l'integrazione dovuta a carico del Fondo costituiscono, per gli aventi diritto, un'unica pensione complessiva, erogata dal Fondo stesso.

La pensione complessiva di cui alla presente legge è posta per intero a carico del Fondo, qualora non spetti la pensione della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(*È approvato*).

ART. 16.

(*Requisiti per il diritto a pensione diretta*).

Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:

1) abbiano compiuto il 60° anno di età e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, salvo i casi previsti dal successivo articolo 19;

2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a qualunque età, dopo almeno 5 anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidità sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sempre-

ché la domanda di pensione venga presentata entro 6 mesi dalla cessazione del servizio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

(*Misura della pensione complessiva*).

La misura della pensione mensile complessiva è pari ad un trentanovesimo della retribuzione globale mensile percepita dallo iscritto nell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso.

Le frazioni di anni si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

La misura della pensione mensile complessiva non può superare il 90 per cento della retribuzione globale mensile percepita dallo iscritto nell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

Nel caso di invalidità, la misura della pensione complessiva non può essere inferiore al 50 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo.

La pensione complessiva, calcolata a norma del presente articolo, comprende la pensione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al netto delle maggiorazioni per carichi familiari, determinata in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione medesima durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione complessiva risulti di importo inferiore a quello della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al precedente comma, all'iscritto spetta una pensione d'importo pari a quest'ultima.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, aggiungere:

« Le maggiorazioni per carichi di famiglia, dovute dall'assicurazione generale obbligatoria, sono corrisposte in aggiunta alla pensione complessiva ».

L'onorevole Bianchi Fortunato propone il seguente subemendamento di carattere tecnico:

Sostituire alla dizione: « Le maggiorazioni » *la seguente*: « Le quote di maggiorazioni ».

PISICCHIO, *Relatore*. Sono d'accordo.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione il subemendamento Bianchi Fortunato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Comitato ristretto con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17 che, a seguito delle modifiche testé approvate, risulta così formulato:

ART. 17.

La misura della pensione mensile complessiva è pari ad un trentanovesimo della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fndo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso.

Le frazioni di anni si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

La misura della pensione mensile complessiva non può superare il 90 per cento della retribuzione globale mensile percepita dallo iscritto nell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

Nel caso di invalidità, la misura della pensione complessiva non può essere inferiore al 50 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo.

La pensione complessiva, calcolata a norma del presente articolo, comprende la pensione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al netto delle maggiorazioni per carichi familiari, determinata in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione medesima durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva. Le quote di maggiorazioni per carichi di famiglia, dovute dall'assicurazione generale obbligatoria, sono corrisposte in aggiunta alla pensione complessiva.

Qualora la pensione complessiva risulti di importo inferiore a quello della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al precedente comma, all'iscritto spetta una pensione di importo pari a quest'ultima.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 18.

(*Accertamento dell'invalidità - Collegio medico*).

Agli effetti previsti al punto 2) del precedente articolo 16, l'invalidità del lavoratore è accertata, per conto del Fondo, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che si avvale della propria organizzazione sanitaria.

Lo stato d'invalidità, che abbia dato luogo al trattamento di pensione previsto dalla presente legge, non è suscettibile di revisione.

In caso di ricorso, l'accertamento dell'invalidità è deferito ad un Collegio di tre medici, di cui uno designato dal Fondo, uno dall'iscritto ed un terzo scelto di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.

L'accertamento del Collegio medico è definitivo.

Per la proposizione del ricorso al Collegio medico, si osservano gli stessi termini di cui all'articolo 36 della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

(*Pensionamento anticipato*).

Gli iscritti che cessino dal prestare servizio in età compresa tra i 55 ed i 60 anni e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, hanno diritto alla pensione complessiva di cui all'articolo 17 della presente legge, ridotta però alle seguenti misure percentuali di quella che, con la stessa anzianità di contribuzione al Fondo, sarebbe stata liquidata a 60 anni di età:

al 64 per cento con 55 anni di età compiuti;

al 69 per cento con 56 anni di età compiuti;

al 76 per cento con 57 anni di età compiuti;

all'83 per cento con 58 anni di età compiuti;

al 91 per cento con 59 anni di età compiuti.

Nel caso di dimissioni dell'iscritto, in età compresa tra i 55 ed i 60 anni, la pensione complessiva è ulteriormente ridotta del 15 per cento. Tale riduzione non si applica se dimissionaria sia una lavoratrice.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« In ogni caso la pensione complessiva non può essere mai di importo inferiore a quella che, con pari anzianità, è corrisposta o sarebbe corrisposta dall'assicurazione obbligatoria ».

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole all'accoglimento di questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 19 che, a seguito della modifica testé apportata risulta così formulato:

ART. 19.

Gli iscritti che cessino dal prestare servizio in età compresa tra i 55 ed i 60 anni e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, hanno diritto alla pensione complessiva di cui all'articolo 17 della presente legge, ridotta però alle seguenti misure percentuali di quella che, con la stessa anzianità di contribuzione al Fondo, sarebbe stata liquidata a 60 anni di età:

al 64 per cento con 55 anni di età compiuti;

al 69 per cento con 56 anni di età compiuti;

al 76 per cento con 57 anni di età compiuti;

all'83 per cento con 58 anni di età compiuti;

al 91 per cento con 59 anni di età compiuti.

In ogni caso la pensione complessiva non può essere mai di importo inferiore a quella che, con pari anzianità, è corrisposta o sarebbe corrisposta dall'assicurazione obbligatoria.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20:

ART. 20.

(*Pensione complessiva ai superstiti e determinazione della misura*).

Nel caso di morte del pensionato o dello iscritto che possa far valere 10 anni di contri-

buzione al Fondo, o qualunque periodo se la morte sia causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, spetta una pensione complessiva di riversibilità od indiretta al coniuge, ai figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali purché riconosciuti, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli ed alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Per le condizioni di età, le condizioni di invalidità del marito superstite, di donna iscritta o di inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e delle sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale ed ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data della morte del pensionato o dello iscritto.

Per la determinazione della misura della pensione mensile complessiva, spettante ai superstiti indicati ai precedenti commi, si applicano, alla pensione complessiva diretta già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, le aliquote percentuali previste dalle disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dell'iscritto.

La pensione mensile complessiva che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso è determinata secondo quanto disposto dall'articolo 17 della presente legge e non può essere inferiore al 50 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo.

Per l'accertamento della dipendenza della morte da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, per l'accertamento della invalidità del coniuge superstite o della inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle, si applicano le norme previste dall'articolo 18 della presente legge.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Coloro che anteriormente al 1° novembre 1967 si sono venuti a trovare nelle condizioni previste dal presente articolo, hanno diritto, a domanda, alla pensione di riversibilità o indiretta, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda è presentata entro il 30 giugno 1972, o dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la domanda stessa sia presentata dopo il 30 giugno 1972 ».

PISICCHIO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 20.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 20 che, a seguito dell'emendamento testé apportato, risulta del seguente tenore:

ART. 20.

Nel caso di morte del pensionato o dello iscritto che possa far valere 10 anni di contribuzione al Fondo, o qualunque periodo se la morte sia causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, spetta una pensione complessiva di riversibilità od indiretta al coniuge, ai figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali purché riconosciuti, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli ed alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Per le condizioni di età, le condizioni di invalidità del marito superstite, di donna iscritta o di inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e delle sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale ed ogni altra condizione, si applicano le norme invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data della morte del pensionato o dello iscritto.

Per la determinazione della misura della pensione mensile complessiva, spettante ai superstiti indicati ai precedenti commi, si applicano, alla pensione complessiva diretta già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, le aliquote percentuali previste dalle disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dell'iscritto.

La pensione mensile complessiva che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso è determinata secondo quanto disposto dall'articolo 17 della presente legge e non può essere inferiore al 50 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo.

Per l'accertamento della dipendenza della morte da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, per l'accertamento della invalidità del coniuge superstite o della inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle, si applicano le norme previste dall'articolo 18 della presente legge.

Coloro che anteriormente al 1° novembre 1967 si sono venuti a trovare nelle condizioni previste dal presente articolo, hanno diritto, a domanda, alla pensione di riversibilità o indiretta, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda è presentata entro il 30 giugno 1972, o dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la domanda stessa sia presentata dopo il 30 giugno 1972.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli 21, 22, 23 e 24 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 21.

(*Esclusioni e decadenza dal diritto alla pensione ai superstiti*).

Per i casi di esclusione o di decadenza dal diritto alla pensione complessiva ai superstiti si osservano le norme della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti al momento della morte del pensionato o dell'iscritto.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo è riliquidato secondo le norme di cui al precedente articolo.

(*È approvato*).

ART. 22.

(*Tredicesima mensilità*).

In occasione delle festività natalizie è corrisposta dal Fondo una mensilità della pensione complessiva, di cui al precedente articolo 15, a titolo di tredicesima rata di pensione.

La mensilità di cui al precedente comma è corrisposta unitamente con la rata di dicembre, per un importo proporzionale al numero delle rate di pensione maturate nell'anno.

(*È approvato*).

ART. 23.

(*Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria*).

Il diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme vigenti per l'assicurazione medesima.

Qualora i contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non diano diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, danno titolo alla liquidazione di una pensione complementare, purché l'iscritto abbia conseguito la pensione a carico del Fondo ed abbia compiuto l'età stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria o sia riconosciuto invalido in base alle norme stesse.

La pensione complementare prevista dal precedente comma non può essere integrata ai trattamenti minimi e ad essa si applicano le norme stabilite dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nonché quelle di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

(*È approvato*).

ART. 24.

(*Sostituzione del Fondo nei diritti derivanti dall'assicurazione obbligatoria*).

Il Fondo si sostituisce agli iscritti ed ai loro superstiti nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

La sostituzione opera limitatamente alla pensione od alla quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per le quali spetti l'integrazione a carico del Fondo, a norma degli articoli 16, 19 e 20 della presente legge.

Qualora la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti risulti determinata anche da contributi versati od accreditati per periodi di lavoro non prestato alle dipendenze di aziende private del gas o, comunque, non riconosciuti utili per la pensione complessiva, la sostituzione è limitata alla quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria corrispondente al rapporto che intercorre tra i contributi versati od accreditati in detta assicura-

zione, con riferimento ai periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva ed i contributi che hanno determinato l'intero importo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

La sostituzione di cui al presente articolo opera dalla data di decorrenza della pensione liquidata dal Fondo, se a tale data gli iscritti abbiano conseguito il diritto a pensione nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o dalla data in cui il diritto stesso risulti raggiunto, anche se non sia stata presentata la relativa domanda.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 25:

ART. 25.

(*Decorrenza della pensione complessiva - Domanda*).

La pensione complessiva diretta decorre dal 1° giorno del mese successivo al termine del preavviso, anche se sostituito dall'indennità equivalente; il periodo cui questa si riferisce è considerato utile agli effetti delle prestazioni liquidate dal Fondo.

La pensione complessiva di riversibilità o indiretta decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del pensionato iscritto.

La liquidazione della pensione complessiva diretta od indiretta è disposta a domanda dell'iscritto o dell'azienda dalla quale egli dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto. La pensione complessiva di riversibilità è liquidata a domanda degli aventi diritto.

Qualora superstite sia il marito invalido, la domanda di pensione deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di morte della donna iscritta o pensionata.

La domanda di pensione a carico del Fondo si intende rivolta anche al conseguimento della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il Comitato ristretto ha presentato i due seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: « del pensionato iscritto », *con le parole*: « del pensionato o dell'iscritto ».

Sopprimere il quarto comma.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro favorevole all'accoglimento dei due emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 25 che, in seguito alle modifiche testé apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 25.

La pensione complessiva diretta decorre dal 1° giorno del mese successivo al termine del preavviso, anche se sostituito dall'indennità equivalente; il periodo cui questa si riferisce è considerato utile agli effetti delle prestazioni liquidate dal Fondo.

La pensione complessiva di riversibilità o indiretta decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del pensionato o dello iscitto.

La liquidazione della pensione complessiva diretta od indiretta è disposta a domanda dell'iscritto o dell'azienda dalla quale egli dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto. La pensione complessiva di riversibilità è liquidata a domanda degli aventi diritto.

La domanda di pensione a carico del Fondo si intende rivolta anche al conseguimento della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 26 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 26.

(*Indennità aggiuntiva*).

Agli iscritti che conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, in aggiunta alla pensione stessa, un'indennità che è determinata nelle seguenti misure della retribuzione globale percepita nell'ultimo mese di servizio:

a) ventisette trentesimi per ogni anno di contribuzione al Fondo, se sono cessati dal servizio entro il 31 luglio 1968;

b) ventotto trentesimi per ogni anno di contribuzione al Fondo, se sono cessati dal servizio dopo il 31 luglio 1968.

Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

Nel caso di morte dell'iscritto, che lasci superstiti aventi diritto alla pensione complessiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, l'indennità prevista dal presente articolo è devoluta ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

Agli iscritti che non conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, per ogni anno di servizio, una indennità che è determinata nelle seguenti misure della retribuzione globale percepita nell'ultimo mese di servizio:

a) ventisette trentesimi, se con anzianità finò al 15° anno di servizio compiuto;

b) trenta trentesimi, se con anzianità superiore al 15° anno di servizio compiuto.

Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

Nel caso di morte dell'iscritto, che lasci superstiti non aventi diritto alla pensione complessiva di cui all'articolo 20, l'indennità prevista dal presente articolo è devoluta ai sensi dell'articolo 2122 del vigente codice civile.

La liquidazione della indennità è disposta, a domanda dell'iscritto o dell'azienda dalla quale dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto.

Il Comitato ristretto ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Agli iscritti che non conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, per ogni anno di servizio, una indennità che è pari a trenta trentesimi della retribuzione dell'ultimo mese di servizio calcolata a norma del precedente articolo 10 ».

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Resta salvo il diritto dell'iscritto che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del Fondo alla pensione dell'assicurazione obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano ».

PISICCHIO, *Relatore*. Accetto questi emendamenti.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 27 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così modificato:

ART. 27.

Agli iscritti che non conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, per ogni anno di servizio, una indennità che è pari a trenta trentesimi della retribuzione dell'ultimo mese di servizio calcolata a norma del precedente articolo 10.

Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

Resta salvo il diritto dell'iscritto che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del Fondo alla pensione dell'assicurazione obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano.

Nel caso di morte dell'iscritto, che lasci superstiti non aventi diritto alla pensione complessiva di cuiall'articolo 20; l'indennità prevista dal presente articolo è devoluta ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile.

La liquidazione della indennità è disposta, a domanda dell'iscritto o dell'azienda dalla quale dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 28 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 28.

(*Dirigenti*).

Il passaggio dell'impiegato o dell'operaio iscritto al Fondo alla categoria dei dirigenti comporta la cessazione di diritto dell'iscrizione al Fondo stesso e la liquidazione delle prestagioni spettanti a norma della presente legge.

È tuttavia in facoltà dell'iscritto di chiedere, all'atto del passaggio a dirigente, che, agli effetti della liquidazione di tutta l'indennità di servizio maturata, compresa quella di dirigente, venga mantenuta e continuata l'applicazione delle norme della presente legge, in sostituzione del trattamento previsto per i dirigenti di aziende industriali.

Per l'esercizio di tale facoltà, il dirigente dovrà presentare domanda al Fondo corredata del parere dell'azienda, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge ovvero entro tre mesi dalla data di passaggio a dirigente, per coloro che conseguono tale qualifica successivamente. Il Fondo comunicherà l'importo della retribuzione di cui al seguente comma all'iscritto, che, entro un mese da tale comunicazione, è tenuto a partecipare al Fondo la propria definitiva accettazione.

L'importo della retribuzione, fino a concorrenza del quale sono dovuti i contributi al Fondo nei casi previsti dai commi precedenti, viene determinato annualmente dal Fondo in base alla media delle retribuzioni globali mensili corrisposte, dall'azienda o dall'esercizio aziendale cui il dirigente appartiene, agli impiegati della categoria più elevata di iscritti al Fondo, aumentata del 20 per cento.

I contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono determinati in relazione alla retribuzione corrisposta al dirigente e soggetta a contribuzione secondo le norme vigenti in detta asscurazione.

Nei confronti dei dirigenti, che alla data del 1° novembre 1967 si siano già avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 1° luglio 1955, n. 638, si applicano, dalla stessa data, le disposizioni del presente articolo. Ai medesimi è tuttavia data facoltà, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di optare per l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, previa cessazione dell'iscrizione al Fondo e liquidazione delle prestazioni maturate a carico di questo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 29.

ART. 29.

(*Scala mobile delle pensioni*).

Qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, ricavato dalla media degli indici nazionali mensili dell'anno solare, calcolati ai fini della scala mobile per le retribuzioni dei dipendenti dell'industria, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, pari o superiore al 10 per cento rispetto a quello medio rilevato per l'anno 1962, la misura delle pensioni complessive in corso sarà variata, per il solo 80 per cento del suo ammontare in godimento, della stessa percentuale di incremento o decremento registrata dal predetto indice medio del costo generale della vita.

Analogamente si provvederà all'adeguamento delle pensioni complessive in corso, per il solo 80 per cento del loro ammontare in godimento, ogni qualvolta l'indice medio annuo di cui al 1° comma avrà subìto una ulteriore variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 10 per cento rispetto all'indice che ha determinato la precedente variazione.

Per le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1962 o successiva alla data dell'ultima variazione disposta in applicazione del presente articolo, la variazione ulteriore sarà limitata al rapporto tra il numero indice del costo della vita dell'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione ed il numero indice dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni complessive in applicazione del presente articolo sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato amministratore del Fondo, ed avranno decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla percentuale di variazione.

I contributi occorrenti per la copertura degli oneri derivanti al Fondo dall'adeguamento delle pensioni di cui al presente articolo sono determinati con lo stesso decreto di cui al comma precedente, in relazione alle necessità emerse dalle risultanze della gestione del Fondo stesso.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

« Gli importi delle pensioni complessive in corso al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percen-

tuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1969 al giugno 1970.

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento; in tal caso nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministero per il tesoro ».

SULOTTO. Concordo sostanzialmente con la sostituzione dell'articolo 29 proposta dal Comitato ristretto, in quanto essa riproduce la norma da noi già prevista nella legge 30 aprile 1969, n. 153, ma non posso fare a meno di auspicare una sollecita modifica di tale disposizione in quanto non pienamente rispondente agli effettivi aumenti del costo della vita.

MANCINI VINCENZO. Anche noi siamo pienamente d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Sulotto, specialmente perché, proprio in questi giorni, torna di attualità il problema dell'adeguamento delle pensioni al costo della vita. Formuliamo pertanto i nostri voti affinché il Governo affronti al più presto tale problema.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 29-*bis* presentato dal Comitato ristretto.

ART. 29-*bis*.

« Le pensioni che hanno usufruito dell'aumento di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 25 novembre 1969, n. 297, sono riliquidate, con decorrenza 1° gennaio 1969, applicando le percentuali di cui al citato articolo 1 sull'80 per cento del loro ammontare in godimento a tale data.

Al fine di liquidare agli aventi diritto, la quota di adeguamento maturata nel periodo 1° gennaio 1969-30 giugno 1970 – data in cui ha termine il sistema di calcolo previsto dalla legge 29 marzo 1965, n. 220, considerato che l'indice medio del costo generale della vita di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220, è risultato del 163,23 nel primo semestre del 1970 contro 151,94 dell'anno 1968 con una variazione in aumento del 7,43 per cento del primo rispetto al secondo – a decorrere dal 1° luglio 1971 le pensioni complessive in essere a tale data sono aumentate, per l'80 per cento dell'ammontare in godimento delle percentuali seguenti:

del 7,43 per cento le pensioni con decorrenza originaria anteriore al 1° gennaio 1969;

del 3,34 per cento le pensioni con decorrenza originaria compresa nell'anno 1969 ».

Lo pongo in votazione, riservandomi, in reale di coordinamento, di definirne idonea collocazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 30.

ART. 30.

(*Costituzione delle posizioni assicurative degli iscritti e dei pensionati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti e copertura dei relativi oneri*).

Per gli iscritti al Fondo nonché per i beneficiari di pensioni a carico dello stesso sono dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti i contributi base, integrativi e di adeguamento, necessari per la costituzione, in favore dei medesimi, delle posizioni assicurative, in relazione ai periodi di servizio prestato alle dipendenze delle aziende private del gas anteriormente al 1° novembre 1967 e riconosciuti utili agli effetti dell'iscrizione al Fondo stesso.

Le somme per la copertura degli oneri di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo, fino a concorrenza delle disponibilità patrimoniali esistenti alla data del 31 dicembre 1967, dedotte le somme necessarie per la costituzione della riserva prevista dall'articolo 6 della presente legge. Il residuo debito nei confronti dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, da evidenziare tra le passività del Fondo, sarà ammortizzato, fino a completa estinzione, mediante rate annuali pari ad un contributo suppletivo a carico delle aziende, commisurato al 3,90 per cento della retribuzione globale mensile e della 13ª mensilità percepite dagli iscritti.

La cessazione del contributo suppletivo di cui al precedente comma sarà deliberata dal Comitato amministratore del Fondo quando dal bilancio consuntivo della gestione risulti avvenuta l'estinzione del debito verso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

L'onorevole Pucci di Barsento ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sopprimere le parole da « il residuo » *fino al termine dell'articolo stesso.*

Poiché il presentatore è assente l'emendamento si intende ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 31 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 31.

(*Contribuzione volontaria all'assicurazione generale obbligatoria anteriore alla presente legge*).

I contributi versati dagli iscritti per periodi di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali debba essere effettuata la copertura mediante contribuzione obbligatoria a norma dell'articolo 30 della legge stessa, sono improduttivi di effetti ed il loro importo deve essere rimborsato d'ufficio ai singoli interessati, con l'osservanza delle norme in vigore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 32.

ART. 32.

(*Riliquidazione delle pensioni*).

Tutte le pensioni in corso di pagamento alla data del 1° novembre 1967, già erogate a norma della legge 1° luglio 1955, n. 638, e successive modifiche, sono riliquidate e corrisposte secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Le nuove misure di pensione non dovranno essere, comunque, inferiori a quelle in corso di pagamento alla data sopra precisata.

Gli iscritti che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel periodo compreso tra il 1° novembre 1967 e la data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, a domanda, alla pensione stessa, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti risultano conseguiti.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « gli iscritti che » *con le parole:* « coloro i quali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 32 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 33.

ART. 33.

(*Riconoscimento dei periodi di iscrizione al Fondo di cui alla legge n. 638 del 1955*).

Per gli iscritti al Fondo alla data del 1° novembre 1967, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente alla data predetta, già riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sono utili ai fini del diritto alle prestazioni previste dalla presente legge.

Sono inoltre utili, ai fini di cui al precedente comma, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente al 1° maggio 1946, già riconosciuti ai sensi degli articoli 33 e 39 della legge 1° luglio 1955, n. 638; tuttavia la quota di pensione complessiva liquidata a norma degli articoli 16, 17 e 20 è ridotta del 10 per cento.

I periodi già riscattati, a norma dell'articolo 36 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sono utili ai soli effetti della pensione complessiva, qualora ne sia conseguito il diritto; in caso contrario, le somme versate a titolo di riscatto saranno rimborsate all'iscritto od ai suoi aventi causa.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « tuttavia la quota di pensione complessiva liquidata a norma degli articoli 16, 17 e 20 è ridotta del 10 per cento ».

PISICCHIO, *Relatore*. Sono favorevole.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 33 così modificato.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli dal 34 al 38 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 34.

(*Indennità a carico dell'azienda*).

In caso di cessazione dal servizio gli iscritti al Fondo hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas, anteriormente al 1° gennaio 1927, se operai, ed al 1° gennaio 1928, se impiegati, non riconosciuto utile ai sensi del precedente articolo, ad una indennità nella seguente misura:

a) giorni 30 di retribuzione globale, se con anzianità di servizio fino al 15° anno compiuto;

b) giorni 40 di retribuzione globale, se con anzianità di servizio oltre il 15° anno compiuto.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta direttamente dall'azienda a proprio carico ed è commisurata alla retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di morte dell'iscritto, l'indennità di cui al presente articolo è devoluta agli aventi diritto secondo le norme dell'articolo 2122 del Codice civile.

(*È approvato*).

ART. 35.

(*Regolarizzazione differenza contributi dal 1° novembre 1967 alla data di entrata in vigore della legge*).

Per il periodo che va dal 1° novembre 1967 alla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sono autorizzate a detrarre dall'importo dei contributi accantonati, ai sensi dell'accordo concluso in data 15 dicembre 1967, le somme corrisposte agli aventi diritto per conto del Fondo integrativo o del cessato Fondo sostitutivo di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, nei casi e con i limiti stabiliti dal predetto accordo.

Il versamento della differenza a saldo risultante dal conguaglio fra i contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e quelli dovuti al Fondo integrativo dal 1° novembre 1967 e con le somme corrisposte ai sensi del comma precedente, deve essere effettuato dalle aziende entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la maggiorazione, sulle somme dovute, degli interessi calcolati al saggio del 5 per cento annuo, a partire dal 31° giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore della legge stessa.

(*È approvato*).

ART. 36.

(*Ricorsi e termini relativi*).

Contro i provvedimenti in materia di contributi e prestazioni previsti dalla presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 18, è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato amministratore del Fondo.

Per il procedimento amministrativo, compreso il ricorso previsto dall'articolo 18, e per l'azione giudiziaria si osservano i termini stabiliti dalla legge 5 febbraio 1957, n. 18.

(*È approvato*).

ART. 37.

(*Abrogazione delle leggi precedenti – Decorrenza dei contributi e delle prestazioni*).

Con effetto dal 1° novembre 1967, sono abrogate la legge 1° luglio 1955, n. 638, la

legge 22 dicembre 1960, n. 1593, l'articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Ai fini delle prestazioni e dei contributi, le norme della presente legge, compresa quella contenuta nell'articolo 24, si applicano dal 1° novembre 1967.

(*È approvato*).

ART. 38.

(*Rinvio alle norme dell'assicurazione obbligatoria*).

Per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge si osservano, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.

In particolare si intendono richiamate, in quanto applicabili:

a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, per la prevenzione e la cura dell'invalidità;

b) la norma contenuta nell'articolo 22 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente anche i privilegi e le esenzioni fiscali, nonché le norme contenute negli articoli 23 e 24 della stessa legge;

c) le norme concernenti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto propone il seguente articolo aggiuntivo 38-*bis:*

ART. 38-*bis*.

« Tutti i diritti già maturati degli iscritti alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti restano salvi, secondo le norme che disciplinano l'assicurazione stessa, salvo le specifiche disposizioni contenute nella presente legge ».

PISICCHIO, *Relatore*. Sono favorevole.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 39.

ART. 39.

(*Entrata in vigore della legge*).

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

POCHETTI. Desidero brevemente dichiarare che il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge, in considerazione del fatto che con gli emendamenti del Comitato ristretto si è attuato in buona parte un adeguamento delle norme generali in materia pensionistica e di diritto del lavoro, anche se si reputa necessario un ulteriore miglioramento sia in relazione al disposto del codice civile sia a quello della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Prendo atto altresì con compiacimento del fatto che il Governo si è impegnato a rivedere il settore dei fondi speciali con una legge organica.

BIANCHI FORTUNATO. Nel dichiarare il mio voto favorevole, desidero precisare che il disegno di legge al nostro esame incontra, a mio avviso, minori riserve di altri provvedimenti concernenti fondi speciali, perché con esso si è attuata una opportuna trasformazione del fondo da sostitutivo ad integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria. Convengo comunque sulla opportunità, sottolineata anche dall'onorevole Pochetti, di una revisione generale della materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 39 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero ringraziare la Commissione per il lavoro svolto con serietà ed impegno. Esso ha permesso l'approvazione di un provvedimento che è il risultato di accordi intervenuti con i sindacati, che il Parlamento avrebbe potuto modificare ma che, con un atto di libertà e di piena autonomia, ha ritenuto di dover approvare.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179 (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3595).

Presenti e votanti 15
Maggioranza 8
Voti favorevoli . . . 15
Voti contrari 0

Hanno dichiarato di astenersi 11 deputati.

(*La Commissione approva*).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge Quaranta n. 1252.

Disegno di legge: « Norme sul riordinamento del Fondo di previsione per il personale dipendente dalle aziende private del gas » (2961).

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Alini, Allocca, Anselmi Tina. Biaggi, Bianchi Fortunato, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Borra, Bruni, Gramegna, Lobianco, Mancini Vincenzo, Monti, Nucci, Pavone, Pellizzari, Piccinelli, Pisicchio, Pochetti, Rossinovich, Sacchi, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni e Zaffanella.

Hanno dichiarato di astenersi sul disegno di legge n. 3595:

Aldrovandi, Alini, Bruni, Gramegna, Pellizzari, Pochetti, Rossinovich, Sacchi, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto e Tognoni.

La seduta termina alle 19,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO